



# *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE

## **Indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212**

Le seguenti indicazioni operative trovano applicazione dal prossimo a.a. 2021/2022 in sostituzione di quelle fornite con la nota n. 8093/2016 del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, al fine di consentire un più attento esame dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e al contempo assicurare la conclusione del procedimento di esame delle istanze pervenute in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico.

Tali indicazioni sono state predisposte sulla base anche dei pareri resi dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dalla Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici.

### **1. Soggetti ammessi a presentare domanda**

La finalità dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 è quella di consentire - nelle more della emanazione del regolamento che disciplina la programmazione dello sviluppo del settore AFAM - a soggetti con pluriennale esperienza in attività di formazione di livello post-secondario nei settori dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di ottenere un accreditamento da parte del MUR e la conseguente autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale. L'art. 11, in particolare, fa riferimento a soggetti preesistenti alla legge di riforma del sistema AFAM (L. n. 508/1999) e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 212/2005.

Al fine di evitare disparità di trattamento, in assenza del sopraindicato regolamento relativo alla programmazione del settore AFAM e tenuto conto di alcune pronunce giurisdizionali, anche soggetti non preesistenti alla legge n. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nei settori dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005. Si fa presente che l'esperienza quinquennale nell'ambito della formazione superiore nei settori dell'AFAM da almeno 5 anni deve risultare dall'atto costitutivo e/o dallo statuto quale attività dell'Istituzione. Le istituzioni dovranno in ogni caso allegare all'istanza una proposta di statuto adeguato ai principi organizzativi previsti dal DPR 132/2003 per le Istituzioni AFAM, da attuare entro l'avvio dell'anno accademico successivo a quello della autorizzazione ministeriale.

### **2. Corsi per i quali è possibile chiedere l'autorizzazione**

Le istituzioni di cui al punto 1 possono presentare domanda per l'autorizzazione a rilasciare titoli di diploma accademico di primo livello, esclusivamente, per corsi già attivi presso le medesime che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni. Il percorso di studi attivato deve essere assimilabile con il quadro delle qualifiche europee (EQF) di livello di formazione superiore, prevedere l'impegno degli studenti frequentanti almeno 3.600 ore nel triennio ed il titolo di accesso deve essere almeno di istruzione secondaria di secondo grado<sup>1</sup>.

Le istituzioni, al momento della presentazione della domanda, dovranno comprovare l'avvenuta conclusione del ciclo triennale, allegando copia dei certificati di conseguimento dei titoli per almeno 2 studenti per ciascun corso

---

<sup>1</sup> Per i corsi relativi ai settori della musica e della danza, il titolo della scuola secondaria superiore deve risultare acquisito al momento della acquisizione dei titoli di studio.



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## SECRETARIATO GENERALE

di cui si chiede l'autorizzazione, allegando altresì la documentazione comprovante il conseguimento – da parte dei medesimi studenti – degli esami di profitto nelle discipline riportate in tali certificati, riferiti a ciascuno dei corsi di cui trattasi con indicate le ore e i crediti (questi ultimi se presenti) per ciascuna disciplina. Tutta la predetta documentazione dovrà essere prodotta in copia conforme all'originale autenticata dall'istituto ai sensi degli artt. 18, comma 1, 19, 19-bis e 47 del D.P.R. 445/2001. Le istituzioni dovranno al riguardo provvedere a fornire apposita informativa agli interessati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

E' necessario in ogni caso allegare alla istanza la proposta dell'ordinamento didattico dei nuovi corsi conforme a quello previsto per le istituzioni statali dai relativi decreti ministeriali. Le istanze possono fare riferimento esclusivamente a corsi di diploma accademico di primo livello, per i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici nazionali ai sensi del D.P.R. n. 212/2005. Resta fermo che per accedere ai corsi autorizzati dal Ministero, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del DPR n. 212/2005 per i settori della musica e della danza.

### **3. Valutazione iniziale delle istanze**

La valutazione della conformità degli ordinamenti didattici viene svolta dal CNAM. Nelle more della sua ricostituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero continuerà ad avvalersi dell'apposita Commissione di esperti, costituita con decreto n. 2326 del 19.10.2015 come integrato con decreto n. 2454 del 2.11.2015. Le linee guida per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono pubblicate sul sito del Ministero e sulla procedura informatica per la presentazione delle istanze.

Le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse strutturali (edilizie e strumentali) e di personale sono effettuate dall'ANVUR con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'istituzione e dei corsi. Allo stesso modo l'ANVUR provvede anche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i), del D.P.R. 10 febbraio 2010, n. 76 e in analogia a quanto previsto per le sedi universitarie ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, a valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie e patrimoniali a disposizione dell'Istituzione per assicurare la sostenibilità della proposta. Le linee guida per la valutazione delle istanze sono definite dall'ANVUR e pubblicate sul proprio sito istituzionale e sulla apposita procedura informatica per la presentazione delle istanze.

**Strutture edilizie e strumentali:** le dotazioni edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità ed essere funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca e di produzione delle istituzioni AFAM.

**Personale:** dal punto di vista quantitativo la docenza da impegnare nei corsi deve essere commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative. In ogni caso il numero dei docenti non deve essere inferiore a quello dei settori relativi alle attività di base e caratterizzanti. Dal punto di vista qualitativo, la docenza deve possedere un livello di qualificazione analoga a quella dei docenti delle istituzioni statali, impegnata nelle analoghe attività formative. Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'istituzione nell'ultimo triennio. Tale nucleo dei docenti di riferimento deve assicurare la copertura di almeno il 40% dei CFA da attivare nelle attività di base e caratterizzanti.

**Dotazioni finanziarie e patrimoniali:** per tali dotazioni deve essere verificata l'adeguatezza e la permanenza nel tempo per sostenere i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività istituzionali, del



# Ministero dell'università e della ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

personale docente e non docente necessario, le spese di funzionamento e i servizi per gli studenti, ivi compresi gli interventi di graduazione e di esonero dal pagamento della contribuzione studentesca per coloro che sono idonei o beneficiari di borsa di studio in conformità a quanto previsto dalle norme per il diritto allo studio (D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68). Non sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della contribuzione studentesca.

#### **4. Modalità e termini di presentazione e di valutazione delle domande**

Le istanze sono presentate alla Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore, esclusivamente per via telematica sul sito [http://afam.cineca.it/richieste\\_nuove\\_istituzioni](http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni), nel periodo **1° dicembre - 15 gennaio** di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico. Solo per l'a.a. 2021/2022, le istanze dovranno essere presentate nel periodo 15 febbraio – 15 marzo 2021.

Le istanze sono corredate da una relazione tecnica relativa sia all'istituzione nel suo complesso che ai singoli corsi, con il relativo ordinamento didattico, secondo quanto indicato nell'allegato A. Con riferimento ai dati personali allegati alla domanda, le istituzioni provvedono a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Il Ministero provvede all'esame del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande di cui ai sopraindicati punti 1 e 2 e a richiedere il parere del CNAM e dell'ANVUR per le istanze che risultano da tale esame in regola con tali requisiti. Negli altri casi si provvede a dare comunicazione alle istituzioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'ANVUR e del CNAM di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione. Si fa presente che l'ANVUR rende il proprio parere solo successivamente al parere favorevole del CNAM, attesa la necessità che la valutazione della qualificazione della docenza in relazione ai corsi da attivare faccia riferimento ad un ordinamento didattico definitivo.

Fatte salve le ulteriori esigenze istruttorie e quanto di seguito indicato, il CNAM rende il proprio parere nel termine di 60 giorni dalla richiesta di parere da parte del Ministero e l'ANVUR entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del parere del CNAM.

Le valutazioni negative da parte del CNAM e dell'ANVUR sono trasmesse dal Ministero all'istituzione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per eventuali osservazioni che devono essere rese entro il termine perentorio di 10 giorni.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte da parte del CNAM o dell'ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali finanziarie e di personale allegata all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico secondo quanto indicato al successivo punto 5.

#### **5. Provvedimento finale**

Tenuto conto della valutazione tecnica favorevole del CNAM e dell'ANVUR, il Ministro con proprio decreto concede l'autorizzazione dell'istituzione, provvedendo in ordine alla individuazione dei corsi per il quale è autorizzato il rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello.

In caso di valutazione tecnica negativa da parte del CNAM e/o dell'ANVUR, ovvero in assenza dei requisiti di ammissibilità, con provvedimento del Direttore generale delle Istituzioni della formazione superiore si dispone il conseguente diniego di autorizzazione.

Tali Istituzioni possono ripresentare istanza per il successivo a.a. con le modalità sopraindicate, allegando alla nota di richiesta una relazione in cui viene analiticamente dimostrato il superamento delle motivazioni alla base



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## *SEGRETARIATO GENERALE*

del rigetto dell'istanza presentata in passato. In assenza di quanto richiesto Il Ministero non potrà dare corso all'istanza presentata.

### **6. Valutazioni periodica**

L'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 212 del 2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale. In ogni caso, qualora, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione, emergano elementi (ivi compreso il mutamento del soggetto promotore o del suo assetto istituzionale) che possano incidere sul possesso dei requisiti alla base dell'autorizzazione ministeriale, il Ministero potrà richiedere all'ANVUR di anticipare la valutazione periodica.

La domanda per la autorizzazione di nuovi corsi può essere presentata solo a seguito della prima valutazione positiva resa dall'ANVUR. Ai fini della definizione della programmazione di attività relativa alla valutazione periodica delle istituzioni da parte dell'ANVUR, le istituzioni che devono ottenere la prima valutazione dell'ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, ne danno comunicazione all'ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all'anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2021 dovrà pertanto essere data la comunicazione dell'intento di ampliare l'offerta formativa per l'a.a. 2022/2023). Limitatamente all'a.a. 2021/2022 la valutazione periodica verrà svolta in concomitanza con il processo di valutazione dei nuovi corsi, fermo restando che l'autorizzazione dei nuovi corsi potrà essere disposta solo a seguito della valutazione periodica positiva.

L'ANVUR provvede in ogni caso alla valutazione periodica di tutte le istituzioni già autorizzate (ivi comprese le accademie legalmente riconosciute) entro la fine dell'a.a. 2023/2024.

Resta ferma la possibilità di presentare comunque modifiche nell'ordinamento didattico di corsi già autorizzati, fermo restando il diritto degli studenti iscritti a terminare il corso secondo il vecchio percorso formativo o a transitare, a domanda, nel nuovo.

Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR. Entro il termine del primo anno di attività, l'istituzione provvede a inviare il nuovo statuto modificato secondo quanto indicato al punto 1.

La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con decreto del Ministro, sulla base del parere dell'ANVUR. L'istituzione assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la possibilità di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, c. 7, lett. g), della legge n. 508/1999, si provvede in ordine alle autorizzazioni concesse secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

### **7. Autorizzazione sedi decentrate**

Quanto previsto ai punti precedenti trova applicazione anche nel caso di istituzioni già autorizzate che richiedano l'attivazione di corsi di diploma accademico di primo livello in una nuova sede decentrata. L'istanza per una nuova sede decentrata, ancorché relativa a corsi con ordinamento didattico omologo a quello già approvato per la sede centrale, può in ogni caso essere presentata solo a seguito della prima valutazione periodica positiva della sede centrale analogamente a quanto riportato al punto 6.

A tal fine le relative istanze sono corredate della relazione tecnica predisposta secondo quanto indicato all'allegato B. L'istanza per ulteriori corsi nella nuova sede decentrata può essere presentata solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa sede decentrata analogamente a quanto riportato al punto 6.



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## *SEGRETARIATO GENERALE*

### **8. Autorizzazione nuovi corsi di studio**

Fermo restando quanto indicato ai punti 6 e 7, qualora le istituzioni già autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2015 siano interessate ad un ampliamento dell'offerta formativa, dovranno presentare la relativa istanza alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, in base a quanto previsto dalle indicazioni operative fornite dalla medesima Direzione.

Le presenti indicazioni operative sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e nella procedura informatica per la presentazione delle istanze, unitamente agli allegati A e B relativi alla documentazione da accludere. Tali allegati possono essere modificati annualmente, in relazione ad esigenze operative connesse alla valutazione delle istanze, con provvedimento del Direttore della competente Direzione generale. Tali modifiche sono pubblicate prima dell'avvio della presentazione delle istanze unitamente alle sopraindicate indicazioni operative.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. ssa Maria Letizia Melina



# Ministero dell'università e della ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

### Documentazione richiesta<sup>2</sup> (da trasmettere esclusivamente per via telematica)

#### Allegato A - Proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali

1. Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. Nel caso in cui l'ente abbia già presentato in precedenza istanza di riconoscimento con esito negativo, alla nuova istanza va allegata una relazione in cui viene analiticamente dimostrato il superamento delle motivazioni alla base del rigetto dell'istanza presentata in passato. In assenza di quanto richiesto non potrà essere dato corso all'istanza presentata.
2. Atti relativi al soggetto promotore: atto costitutivo, statuto, regolamenti sulla didattica e sul funzionamento degli organi; link al sito internet istituzionale.  
In caso di variazioni nel tempo dell'atto costitutivo e/o dello statuto devono essere allegati gli atti iniziali e quelli di successiva variazione. Vanno indicati i nominativi e allegati i CV dei componenti di ciascun organo statutario.
3. Iscrizione registro persone giuridiche (camera di commercio o prefettura).
4. Proposta di modifica statutaria dell'istituzione, secondo principi organizzativi coerenti con quelli che disciplinano le istituzioni AFAM ai sensi del D.P.R. n. 132/2003. A tal fine dovranno essere previsti nella proposta di modifica almeno i seguenti organi con le relative funzioni:
  - Direttore, responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione, scelto o eletto tra docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità definiti dallo statuto;
  - Consiglio di Amministrazione, con i compiti di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 132/2003, di cui fanno altresì parte il Direttore, almeno un docente designato dal Consiglio Accademico e almeno uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
  - Consiglio accademico, con le funzioni di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 132/2003, presieduto dal Direttore e composto da docenti e da almeno uno studente individuato dalla Consulta degli studenti;
  - Consulta degli studenti, composta da studenti individuati con procedura elettiva e con le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, del DPR 132/2003;
  - Nucleo di valutazione, componenti aventi competenze differenziate e in maggioranza esterni, aventi una qualificazione nel campo della valutazione, scelti anche tenendo conto delle linee guida definite dall'ANVUR ai sensi dell'art. 1, comma 645, della legge n. 205/2017.
5. Relazione illustrativa dell'offerta formativa attualmente erogata dall'istituzione per la quale è stato concluso almeno un ciclo di studi triennale, corrispondenti al/ai corsi di diploma accademico di I livello per il/i quale/i si richiede l'autorizzazione. Per ogni corso di studio:
  - Denominazione corso, obiettivi formativi, piani di studi, corrispondente corso di diploma accademico di I livello;
  - Durata del corso (anni e ore);
  - Numero di studenti iscritti, numero studenti che hanno concluso positivamente il corso, suddiviso per anni;
  - calendario didattico; prove di ammissione e prova finale;
  - copia dei certificati di conseguimento dei titoli per almeno 2 studenti per ciascun corso di cui si chiede l'autorizzazione, allegando altresì la documentazione comprovante il conseguimento – da parte dei medesimi studenti – degli esami di profitto nelle discipline riportate in tali certificati, riferiti a ciascuno dei corsi di cui trattasi con indicate le ore e i crediti (questi ultimi se presenti) per ciascuna disciplina. Tutta la predetta documentazione dovrà essere prodotta in copia conforme all'originale autenticata dall'istituto ai sensi degli artt. 18, comma 1, 19, 19-bis e 47 del D.P.R. n. 445/2001. Le istituzioni dovranno al riguardo provvedere a fornire apposita informativa agli interessati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
6. Relazione generale contenente:
  - informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell'iniziativa proposta;

---

<sup>2</sup> I documenti devono essere su carta intestata, datati e firmati.



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## **SEGRETARIATO GENERALE**

- informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell'attività didattica, quali eventuali modalità di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc.

7. Relazione generale sull'attività di ricerca e artistica svolta e obiettivi previsti in tali ambiti. La relazione deve altresì fare riferimento a:

- eventuali rapporti con altre istituzioni AFAM o atenei;
- eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati;
- attività artistico scientifiche realizzate nel ciclo triennale appena concluso, con documentazione fotografica.

8. Docenza:

- insegnamenti svolti nell'ultimo triennio;
- curriculum dei docenti: è necessario utilizzare esclusivamente il "template" messo a disposizione, firmato dal docente, datato e corredato da una fotocopia del documento di identità;
- copia del contratto in corso e del contenuto dell'insegnamento affidato;
- modalità di reclutamento.

9. Dotazione di personale non docente (qualifica, tipo di contratto, durata).

10. Bilancio di esercizio dell'istituzione dell'ultimo triennio.

11. Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo con riferimento almeno ai primi 5 anni di attività.

12. Regolamento contenente la normativa generale sulla didattica dei corsi per i quali si chiede l'autorizzazione

13. Ordinamento didattico dei corsi per i quali si chiede l'autorizzazione afferenti a specifiche scuole e conformi ai relativi DD.MM.

14. Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa, attualmente in corso di validità stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta.

15. Risorse edilizie e strumentali. Descrizione immobili e attrezzature, con:

- planimetrie e destinazione d'uso dei singoli spazi;
- descrizione analitica della dotazione strumentale;
- fotografie e video delle strutture, titolo giuridico di possesso della sede (proprietà, affitto, concessione comodato, ecc.), per il quale è necessario inserire il relativo contratto con estremi di registrazione.

Le certificazioni previste dalla legge sulla agibilità ad uso didattico delle strutture dovranno essere rese disponibili ove richiesto dall'ANVUR o dal Ministero.



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

### **Allegato B - Nuove sedi decentrate**

1. Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione autorizzata.
2. Relazione generale contenente: - informazioni su specifiche finalità e peculiarità della nuova sede; - informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell'attività didattica, quali eventuali modalità di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc. (ove differenti da quelli della sede principale); - informazioni sui meccanismi di coordinamento con la sede centrale e di rappresentanza negli organi statutari.
3. Relazione generale sull'attività di ricerca e obiettivi previsti nell'ambito dell'attività di ricerca contenente: - eventuali rapporti con altre istituzioni AFAM o atenei, - eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati.
4. Docenza:
  - insegnamenti svolti nell'ultimo triennio;
  - curriculum dei docenti: è necessario utilizzare esclusivamente il "template" messo a disposizione, firmato dal docente, datato e corredato da una fotocopia del documento di identità;
  - copia del contratto in corso e dei contenuti dell'insegnamento;
  - modalità di reclutamento.
5. Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo relativa alla nuova sede, con riferimento almeno ai primi 5 anni di attività della sede.
6. Ordinamento didattico dei corsi afferenti a specifiche scuole, conformi ai relativi DD.MM. da attivare nella sede decentrata.
7. Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta.
8. Risorse edilizie e strumentali. Descrizione immobili e attrezzature, con:
  - planimetrie e destinazione d'uso dei singoli spazi;
  - descrizione analitica della dotazione strumentale;
  - fotografie e video delle strutture, titolo giuridico di possesso della sede (proprietà, affitto, concessione comodato, ecc.), per il quale è necessario inserire il relativo contratto con estremi di registrazione.

Le certificazioni previste dalla legge sulla agibilità ad uso didattico delle strutture dovranno essere rese disponibili ove richiesto dall'ANVUR o dal Ministero.